



# Città di Cervinara

Provincia di Avellino

## DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

Numero 18 Del 28-07-2023

**Oggetto: Approvazione Regolamento Comunale per la Definizione Agevolata delle Entrate Comunali non riscosse in Fase Coattiva**

L'anno duemilaventitre il giorno ventotto del mese di luglio alle ore 18:30, nella sala delle adunanze del Comune suddetto.

In sessione di Prima convocazione di partecipa ai Consiglieri comunali, a norma di legge, risultano all'appello nominale:

Dei Signori Consiglieri assegnati a questo Comune e in carica:

Avv. Lengua Caterina	P	TODINO CARMELO	P
TANGREDI FILUCCIO	A	PALLOTTA PAOLA	P
CIOFFI RAFFAELLA	A	Cioffi Domenico	P
Perrotta Dolores	P	Carofano Filomena	P
BIANCO MARIA	P	Ragucci Giuseppe	P
VALENTE LORENZO	P	Sellitto Luca	P
BIZZARRO GIOVANNI	P		

ne risultano presenti n. 11 e assenti n. 2.

**Assume la presidenza il Signor BIANCO MARIA in qualità di Presidente del Consiglio.**

**Assiste il SEGRETARIO GENERALE Dottor MAIETTA FRANCESCO.**

**Vengono dal Sig. Presidente nominati scrutatori i Sigg:**

### LA SEDUTA E' PUBBLICA

Il Presidente, accertato il numero legale, dichiara aperta la seduta, previa nomina degli scrutatori nelle persone dei Signori:

Immediatamente eseguibile	N	Comunicata ai Capigruppo	S
---------------------------	---	--------------------------	---

**La Presidente Bianco** dà la parola all'Assessora Perrotta che relaziona sul presente punto all'ordine del giorno.

**L'Assessora Perrotta** riferisce che il Regolamento è stato approvato all'unanimità dalla Commissione Consiliare Regolamenti ed ha ricevuto il parere favorevole sia del Responsabile Settore Finanziario sia del Revisore dei Conti. La proposta di deliberazione prevede anche lo stralcio parziale con l'annullamento delle somme dovute, per sanzioni ed interessi, relativamente ai debiti di importo residuo fino a € 1000,00, risultanti dai carichi affidati agli agenti della riscossione dal 01/01/2000 al 31/12/2015.

**La Consigliera Carofano** annuncia il voto favorevole del gruppo consiliare "Cervinara ha bisogno di te" e ricorda che in Commissione aveva chiesto di integrare il Regolamento prevedendo anche lo stralcio totale in considerazione della ridotta entità delle cifre risultanti dai carichi.

**L'Assessora Perrotta** risponde che l'integrazione, richiesta dalla Consigliera Carofano, non è attuabile, stante la necessità di salvaguardare gli equilibri finanziari dell'Ente.

**L'Assessore Bizzarro** chiede se sia stata fatta una verifica della possibilità di operare lo stralcio totale ed eventualmente di integrare la proposta prevedendolo nel deliberato.

**La Consigliera Carofano** ritiene che si possa, comunque, prevedere lo stralcio totale in considerazione della modesta entità delle somme e della difficoltà che, comunque, avrebbe l'Ente nel riscuoterle.

**L'Assessora Perrotta** ribatte che sono state tutte le verifiche del caso dal Responsabile Finanziario e che comunque la proposta di deliberazione non è emendabile poiché ha ottenuto il parere favorevole del Revisore dei Conti e del Responsabile del Settore Finanziario.

## IL CONSIGLIO COMUNALE

Esaminata l'allegata proposta di deliberazione;

Ritenuto la stessa sufficientemente motivata e condividendo e facendo proprio senza riserve il contenuto della medesima, al quale integralmente si rimanda anche per quanto riguarda i riferimenti normativi.

Visti i pareri espressi ai sensi dell'art. 49 comma 1° e art. 147 bis comma 1 del D.Lgs. 267/2000 dai Responsabili di Servizio in ordine alla regolarità tecnica.

Con voti favorevoli unanimi, palesemente espressi per alzata di mano

## D E L I B E R A

Di approvare la proposta di deliberazione che forma parte integrante e sostanziale del presente provvedimento.

di rendere, con separata ed unanime votazione, la deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi del comma 4 dell'art. 46 dello statuto comunale

## IL SINDACO

### **Premesso che:**

- l'art.1, comma 231, della Legge n. 197 del 29.12.2022 ha previsto la possibilità di estinguere i debiti presenti nei singoli carichi affidati all'Agente Nazionale della riscossione, dal 1° gennaio 2000 al 30 giugno 2022, mediante il pagamento, da parte del debitore, delle somme dovute a titolo di *capitale* e di quelle maturate a titolo di *rimborso delle spese* per le procedure esecutive e di notificazione della cartella di pagamento;
- l'art.17-bis della legge 26 maggio 2023 n.56, di conversione del d.l. 30 marzo 2023 n.34, ha previsto la facoltà per gli enti territoriali, *nei casi di riscossione diretta e di affidamento ai soggetti iscritti all'albo di cui all'art.53 del d.lgs. 15 dicembre 1997, n.446*, di stabilire l'applicazione delle disposizioni di cui all'art.1, comma 231, della Legge n. 197 del 29.12.2022;

**Tenuto conto** che, in sede di conversione del decreto-legge 30 marzo 2023, n. 34 recante “Misure urgenti a sostegno delle famiglie e delle imprese per l'acquisto di energia elettrica e gas naturale, nonché in materia di salute e adempimenti fiscali”, con modificazioni, dall'art. 1, comma 1, Legge 26 maggio 2023, n. 56 (pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 29 maggio 2023,

n. 124), è stato introdotto l'art. 17-bis recante “Disposizioni in materia di definizione agevolata delle entrate regionali e degli enti locali”, in vigore dal 30 maggio 2023, che recita testualmente:

“1. Gli enti territoriali, nei casi di riscossione diretta e di affidamento ai soggetti iscritti nell'albo di cui all'articolo 53 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, possono stabilire, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, con le forme previste dalla legislazione vigente per l'adozione dei propri atti, l'applicazione delle disposizioni di cui all'articolo 1, commi 227, 229-bis e 231, della legge 29 dicembre 2022, n. 197.

2. Con il provvedimento di cui al comma 1 che dispone l'applicazione della disposizione di cui all'articolo 1, comma 231, della citata legge n. 197 del 2022 gli enti territoriali stabiliscono anche:

- a) il numero di rate in cui può essere ripartito il pagamento e la relativa scadenza;
- b) le modalità con cui il debitore manifesta la sua volontà di avvalersi della definizione agevolata;
- c) i termini per la presentazione dell'istanza in cui il debitore indica il numero di rate con il quale intende effettuare il pagamento, nonché la pendenza di giudizi aventi a oggetto i debiti cui si riferisce l'istanza stessa, assumendo l'impegno a rinunciare agli stessi giudizi;

d) il termine entro il quale l'ente territoriale o il concessionario della riscossione trasmette ai debitori la comunicazione nella quale sono indicati l'ammontare complessivo delle somme dovute per la definizione agevolata, quello delle singole rate e la scadenza delle stesse.

3. A seguito della presentazione dell'istanza sono sospesi i termini di prescrizione e di decadenza per il recupero delle somme oggetto di tale istanza.

4. In caso di mancato, insufficiente o tardivo versamento dell'unica rata ovvero di una delle rate in cui è stato dilazionato il pagamento delle somme, la definizione non produce effetti e riprendono a decorrere i termini di prescrizione e di decadenza per il recupero delle somme oggetto dell'istanza. In tale caso, i versamenti effettuati sono acquisiti a titolo di acconto dell'importo complessivamente dovuto.

5. Si applicano i commi 240, ove compatibile, 246 e 247 dell'articolo 1 della citata legge n. 197 del 2022.

6. Per le regioni a statuto speciale e per le province autonome di Trento e di Bolzano l'attuazione delle disposizioni del presente articolo avviene in conformità e compatibilmente con le forme e con le condizioni di speciale autonomia previste dai rispettivi statuti.

7. I provvedimenti di cui al comma 1 adottati dagli enti locali, in deroga all'articolo 13, commi 15, 15-ter, 15-quater e 15-quinquies, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, all'articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360, all'articolo 14, comma 8, del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23, e all'articolo 1, comma 767, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, acquistano efficacia dalla data di pubblicazione nel sito internet istituzionale dell'ente locale e sono trasmessi al Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento delle finanze, entro il 31 luglio 2023, ai soli fini statistici nonché, nel caso di affidamento della riscossione ai sensi dell'articolo 52 del citato decreto legislativo n. 446 del 1997, al soggetto affidatario entro il 30 giugno 2023.”;

-

#### **Riscontrato che:**

- l'adesione alla definizione agevolata comporta l'esclusione delle sanzioni e degli interessi applicati nell'atto portato a riscossione coattiva tramite l'ingiunzione fiscale o l'avviso di accertamento esecutivo divenuto definitivo e oggetto di procedure consequenziali;
- dalla definizione agevolata sono escluse le sanzioni diverse da quelle irrogate per violazioni tributarie e che con riferimento alle sanzioni amministrative per violazione del codice della strada, la definizione agevolata comporta l'esclusione degli interessi, inclusi quelli di mora e quelli di cui all'articolo 27, sesto comma, della legge 24 novembre 1981, n. 689 e le somme maturate a titolo di onere di riscossione;
- il Comune può disporre la definizione con delibera del Consiglio comunale da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge n°56/2023 di conversione del D.L. n.34/2023;

**Rilevato che** la *ratio* della previsione di cui all'art.17-bis della legge 26 maggio 2023 n.56, di conversione del d.l. 30 marzo 2023 n.34, è quella di ristabilire l'uniformità di trattamento tra i contribuenti nei confronti dei quali sia stata attivata la riscossione coattiva mediante ruolo e quelli per i quali sia stata attivata la procedura di riscossione coattiva per il tramite degli strumenti dell'ingiunzione di pagamento o dell'avviso di accertamento esecutivo;

**Ritenuto** che la definizione agevolata come ridefinita dal predetto articolo 17-bis, ristabilisce il rispetto del principio di parità di trattamento tra contribuenti che verrebbero ingiustamente penalizzati per il solo fatto di avere il domicilio fiscale in comuni diversi, che adottano differenti strumenti di riscossione. Nel caso del Comune di Cervinara, inoltre, detta nuova misura rappresenta un'occasione per consentire ai contribuenti di fronteggiare più agevolmente il carico tributario conseguente all'attività di accertamento dei tributi locali, esercitata in maniere particolarmente incisiva negli ultimi anni. Sul versante del Comune rappresenta un'occasione per riscuotere atti che, stante l'onerosità costituita da sanzioni, interessi, spese, ecc., difficilmente verrebbero onorati dai contribuenti, con conseguente esposizione dell'Ente a contenziosi certamente più consistenti se i relativi atti, causa le predette componenti di costo aggiuntive, rappresentano una percentuale importante del debito tributario preteso.

**Tenuto conto:**

che ai sensi del comma 2 dell'art.17-bis della legge 26 maggio 2023 n.56, di conversione del d.l. 30 marzo 2023 n.34, il Comune stabilisce:

- a) il numero di rate in cui può essere ripartito il pagamento e la relativa scadenza;
- b) le modalità con cui il debitore manifesta la sua volontà di avvalersi della definizione agevolata;
- c) i termini per la presentazione dell'istanza in cui il debitore indica il numero di rate con il quale intende effettuare il pagamento, nonché la pendenza di giudizi aventi a oggetto i debiti cui si riferisce l'istanza stessa, assumendo l'impegno a rinunciare agli stessi giudizi;
- d) il termine entro il quale l'ente territoriale o il concessionario della riscossione trasmette ai debitori la comunicazione nella quale sono indicati l'ammontare complessivo delle somme dovute per la definizione agevolata, quello delle singole rate e la scadenza delle stesse;

**Considerato** che il Comune di Cervinara si avvale, per la gestione e la cura della riscossione delle entrate tributarie locali del concessionario privato Step Srl, mentre in passato si è avvalsa della Soget spa;

**Dato Atto** che la regolamentazione della definizione agevolata delle Entrate Comunali non rimosse in fase coattiva, consente all'ente locale di migliorare l'efficacia ed efficienza della riscossione coattiva, in ragione dell'accelerazione della riscossione di quei crediti inclusi nella stessa definizione agevolata;

**Considerato** che l'applicazione delle predette procedure comporta benefici anche ai contribuenti, in ragione del fatto che possono definire in maniera agevolata le proprie posizioni debitorie, presentando apposita istanza al Concessionario;

**Rilevato** che le procedure introdotte consentono all'ente impositore di assumere un approccio di *tax compliance* nei confronti dei contribuenti, in conformità ai principi dettati

dallo Statuto dei diritti del contribuente, Legge n. 212/2000;

**Atteso** che l'adozione degli strumenti suddetti risponde ai criteri dettati dall'art. 97 della Costituzione, che impone alla Pubblica Amministrazione di rispettare i principi di imparzialità e trasparenza e del buon andamento dell'azione amministrativa;

**Ritenuto:**

- in applicazione dei commi 227 e 229 bis dell'art.1 Legge n°197/2022, e S.M.I., di aderire e, quindi, applicare lo stralcio parziale con l'annullamento delle somme dovute, per sanzioni ed interessi, relativamente ai debiti di importo residuo fino a 1000 euro risultanti dai carichi affidati agli agenti della riscossione dal 01.01.2000 al 31.12.2015; tale annullamento non opera con riferimento al capitale e alle somme maturate a titolo di rimborso spese delle procedure esecutive e di notificazione delle cartelle di pagamento, che restano integralmente dovute (comma 227 , art.1 Legge 197/2022).
- di approvare la definizione agevolata di tutte le entrate comunali non riscosse in fase coattiva i cui carichi, oggetto di definizione, sono stati affidati ai Concessionari di cui sopra nel periodo dal 1° gennaio 2000 al 30 giugno 2022;

**Atteso** che è opportuno disciplinare le procedure di dettaglio in un apposito regolamento, anche al fine di rendere più chiaro il procedimento ed agevolare l'adesione da parte di tutti i debitori interessati;

**Visto** l'art. 52 del D.lgs. n. 446 del 1997 che disciplina la potestà regolamentare in generale;

**VISTA** la Relazione predisposta dal Responsabile del Settore Economico Finanziario dell'Ente, acquisita al prot. N°7528 del 18.07.2023, dalla quale si evince che la rottamazione **per sanzioni ed interessi** è applicabile e compatibile con gli equilibri di bilancio al Comune di Cervinara ;

**Ritenuto** di approvare l'allegato Regolamento comunale disciplinante la definizione agevolata delle entrate comunali non riscosse in fase coattiva;

**Acquisito** il parere favorevole, espresso dal Dirigente responsabile del Servizio Finanziario e Tributi, ai sensi dell'art. 49, comma 1, del D.Lgs. 18 agosto 2000, n.267, in ordine alla regolarità tecnica della presente proposta di deliberazione;

**Dato atto** del parere favorevole dell'Organo di revisione economico-finanziaria, ai sensi dell'art. 239, comma 1, lettera b), punto 7), del D.lgs. 18 agosto 2000, n. 267;

**PROPONE**

**Di deliberare** che la premessa è parte integrante e sostanziale del presente dispositivo;

**Di approvare** l'allegato *Regolamento comunale per la definizione agevolata delle entrate*

*comunali non riscosse in fase coattiva (Allegato A);*

**Di aderire**, in applicazione dei commi 227 e 229 bis dell'art.1 Legge n°197/2022, e S.M.I., allo stralcio parziale con l'annullamento delle somme dovute, per sanzioni ed interessi, relativamente ai debiti di importo residuo fino a 1000 euro risultanti dai carichi affidati agli agenti della riscossione dal 01.01.2000 al 31.12.2015; tale annullamento non opera con riferimento al capitale e alle somme maturate a titolo di rimborso spese delle procedure esecutive e di notificazione delle cartelle di pagamento, che restano integralmente dovute (comma 227, art.1 Legge 197/2022).

**Di disporre** che il presente provvedimento venga pubblicato nel sito internet istituzionale del Comune;

**Di dare atto** che il presente regolamento, ai sensi dell'art.17bis comma 7 della legge 26 maggio 2023 n.56, di conversione del d.l. 30 marzo 2023 n.34, acquista efficacia dalla data di pubblicazione nel sito internet istituzionale del Comune ;

**Di dichiarare** la presente deliberazione, con separata unanime votazione, immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134 comma 4 del D.Lgs 267/2000.

Letto, approvato e sottoscritto a norma di legge.

IL PRESIDENTE  
BIANCO MARIA

Il Segretario Generale  
MAIETTA FRANCESCO

---

**ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE**

***IL MESSO COMUNALE***

Visti gli atti d'ufficio

**A T T E S T A**

Che la presente deliberazione viene affissa all'albo pretorio nella giornata odierna e vi resterà per 15 giorni consecutivi così come previsto dall'art.124, comma 1 della Legge n.267/00.

Dalla residenza comunale, li 28-07-2023

**IL MESSO COMUNALE**

---

**ESECUTIVITÀ**

La presente deliberazione è divenuta esecutiva in data \_\_\_\_\_ per il decorso termine di 10 giorni dalla pubblicazione ai sensi dell'art.134, della Legge n.267/00.

Dalla residenza comunale, li,

IL SEGRETARIO GENERALE  
MAIETTA FRANCESCO